



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO

IL PRESIDENTE

Visti gli artt. 83 del D.L. n. 18 17/3/2020, nonché 36 del D.L. n. 23 8/4/2020;

Considerato che permangono le criticità legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19, per cui si rende necessario individuare apposite misure organizzative, onde ridurre – quanto più possibile – la presenza di persone nelle aule udienze, evitando, per la tutela di tutti, la comparizione delle parti in causa nonché di altri soggetti;

Richiamati i propri provvedimenti del 24-4-2020 e del 24-8-2020 emessi per garantire la salute delle persone che partecipano allo svolgimento delle udienze avanti alle Commissioni, provvedimenti che prevedono la trattazione in forma scritta delle udienze, salvo richiesta espressa di trattazione orale che verrà svolta in epoca posteriore alla fine del periodo emergenziale,

Evidenziato in particolare che l'art. 83, comma 4, cit., come modificato dall'art. 221 della legge n. 77 del 220, prevede che " giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che lo stesso è sostituito dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile";

Evidenziato altresì che ove ricorra un caso di assoluta necessità e urgenza di dover comunque fissare udienze di discussione con presenza delle parti, si dovrà fare ricorso a tutte le cautele e modalità ritenute necessarie per evitare l'affollamento nelle aule di udienze e nei locali contigui, in particolare la previsione di distinte fasce orarie di comparizione delle parti, nonché alle disposizioni impartite dal Direttore della CTR e delle CTP Abruzzesi, quale datore di lavoro, con il protocollo anticontagio adottato in data 30-9-2020;

Preso atto del contenuto del d.l. n. 125/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31-12-2020,

Ritenuto di dover provvedere in conformità,

DISPONE

La proroga delle misure adottate con i precedenti propri decreti del 24-4-2020 e del 24-8-2020 in materia di svolgimento delle udienze fino alla data del 31-12-2020, ovvero fino al termine del periodo emergenziale.

Si comunichi a tutti i giudici delle Commissioni Tributarie Regionali, al Direttore della CTR ed ai segretari delle sezioni nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Commissioni Provinciali dell'Abruzzo, ai Direttori delle CTP, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini professionali abilitati alla difesa avanti alle Commissioni Tributarie, all'Assessore Regionale alla Sanità.

L'Aquila 15-10-2020

Il Presidente

(Dr. Giansaverio Cappa)

